



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
EX D.LGS N. 24/2023

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2023



**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI
EX D.LGS N. 24/2023**

Sommario

1. COSA POSSO SEGNALARE - SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO	3
2. COSA NON DEVO E NON POSSO SEGNALARE.....	4
3. CHI PUO' FARE UNA SEGNALAZIONE	5
4. COSE' UNA SEGNALAZIONE.....	5
5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
6. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	5
7. MODALITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
7.1 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
7.2 PROCEDIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE	7
7.3 ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE	8
7.4 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO DI UNA SEGNALAZIONE FONDATA.....	9
7.5 RISCONTRO AL SEGNALANTE.....	10
8. ULTERIORI COMPITI DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....	10
9. SEGNALAZIONI ANONIME	11
10 SEGNALAZIONE PRESENTATA A SOGGETTO DIVERSO DAL GESTORE.....	11
11 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI AD ESSO ASSIMILATI.....	11
11.1 TUTELA CONTRO LE RITORSIONI.....	12
12 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
13 ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE.....	12
14 QUANDO POSSO UTILIZZARE GLI ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE.....	13
15 TUTELA DEL SEGNALATO CONTRO SEGNALAZIONI MENDACI, DIFFAMATORIE, CALUNNIOSE	14
16 ALLEGATI	14



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

La società ha deciso di adottare il seguente protocollo interno di segnalazione Whistleblowing in applicazione a quanto previsto dal D.Lgs n. 24/2023, dalle Linee Guida Anac adottate con delibera del 12 luglio 2023 ed in conformità alla Guida Operativa per gli enti privati di Confindustria emanata nell'ottobre 2023.

1. COSA POSSO SEGNALARE - SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO

Possono essere presentate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) b) e c) D.Lgs. 24/2023, **segnalazioni interne** di:

A) comportamenti, atti od omissioni **che violano delle disposizioni normative nazionali** e che **ledono l'integrità della società** che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (**SOLO PER SOCIETA' DEL SETTORE PUBBLICO**);
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni di modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

B) illeciti commessi in violazione della normativa dell'U.E. (indicata nell'Allegato 1 del D.Lgs 24/2023) e che sono relative ai seguenti settori:

- . contratti pubblici;
- . servizi;
- . prodotti e mercati finanziari;
- . prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- . sicurezza e conformità dei prodotti;
- . sicurezza dei trasporti;
- . tutela dell'ambiente;
- . radioprotezione e sicurezza nucleare;
- . sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- . salute pubblica;
- . protezione dei consumatori;
- . tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
- . **B.2)** Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'U.E. (es: frode, corruzione, ecc)
- . **B.3)** Atti o omissioni che ledono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (violazione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato; di imposta sulle imprese e meccanismi per ottenere un vantaggio fiscale in materia di imposta sulle imprese;



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

. **B.4)** Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'U.E. nei settori indicati nei punti precedenti (es: abuso di posizione dominante con pratiche abusive di adozione di prezzi predatori, sconti target, vendite abbinare).

A titolo di esempio (elenco non esaustivo) possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di codici di comportamento; irregolarità contabili, false dichiarazioni o false certificazioni, violazione di norme ambientali o sulla salute e sicurezza dei lavoratori, comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle autorità di vigilanza; promessa e/o dazione di denaro, beni o altri servizi volti a corrompere pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati; azioni volte a creare un danno di immagine alla Società, ecc.

2. COSA NON DEVO E NON POSSO SEGNALARE

. Segnalazioni legate ad un interesse personale o che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es: vertenze di lavoro, discriminazioni, rapporti con colleghi, segnalazione su trattamenti dei dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione di interesse pubblico e/o dell'integrità della società; violazioni del Codice Etico o del regolamento del personale).

Tali segnalazioni potranno esser fatte con le solite procedure già in uso e non saranno considerate segnalazioni Whistleblowing (che assicurano la protezione del segnalante);

. segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
. segnalazioni che rientrano nella disciplina di cui agli artt. 52-bis e 52-ter del Testo Unico Bancario o di cui agli artt. 4-undecies e 4-duodecies del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Sono VIETATE (e come tali non verranno prese in considerazione; non danno diritto di godere della garanzia di riservatezza prevista per le segnalazioni Whistleblowing ed espongono il segnalante alle conseguenze previste dalla normativa anche penale per i reati di diffamazione, calunnia o altri, nonché alla possibilità che vengano irrogate sanzioni disciplinari in conformità al CCNL applicato) le seguenti segnalazioni che:

. ineriscono violazioni, condotte, omissioni che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
. risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
. hanno natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
. risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

. concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura.

3. CHI PUO' FARE UNA SEGNALAZIONE

I soggetti legittimati a presentare una segnalazione sono:

i lavoratori dipendenti ed autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.

4. COSE' UNA SEGNALAZIONE

E' un'informazione (comprensiva di FONDATI sospetti) su violazioni già commesse o in corso di commissione, nonché su condotte volte ad occultarle (es: distruzione di prove), di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo (es: dipendenti, consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, ecc), sia che il rapporto giuridico sia in corso, sia non ancora iniziato (fase precontrattuale), sia durante il periodo di prova, sia successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni o i fondati sospetti sono stati acquisiti prima dello scioglimento del rapporto stesso.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Essa deve essere il più possibile circostanziata per consentire una valutazione dei fatti da parte del Gestore della segnalazione.

DEVONO risultare chiari i seguenti DATI:

- . **identificativi del segnalante** (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- . un **recapito** ove poter comunicare la protocollazione della segnalazione, ulteriori comunicazioni e l'esito finale della segnalazione (Si precisa che in assenza di un recapito non si potrà dar corso alla segnalazione in quanto essa risulterebbe non gestibile ai sensi della disciplina del Whistleblowing);
- . **le circostanze di tempo e luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- . **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

POSSONO essere allegati documenti a riprova della fondatezza della segnalazione.

POSSONO essere indicati i dati di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 24/2023, il canale interno attivato con la presente procedura è finalizzato a garantire ed assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone



**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI
EX D.LGS N. 24/2023**

coinvolte (segnalato, terzi, facilitatore – quest'ultimo è il soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante).

A) MODALITA' SCRITTA


La segnalazione può essere effettuata in forma scritta mediante spedizione con lettera raccomandata (di seguito denominata BUSTA 3) con avviso di ricevimento all'indirizzo del Gestore delle segnalazioni che è stato nominato nella persona del Avv. Fabbio Bailot, con studio in Pordenone, via Dogana n.23 cap 33170.

All'esterno della busta DEVE essere indicata la dicitura: "RISERVATA AL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE".

La busta deve indicare ovviamente il mittente e deve contenere al suo interno due ulteriori buste chiuse.

Una prima busta (denominata **BUSTA 1**) contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento ed al consenso al trattamento dei dati firmato (all. 3)

Una seconda busta (denominata **BUSTA 2**) contenente la segnalazione (vedi il superiore paragrafo "il contenuto della segnalazione), anche compilando il modulo allegato al presente protocollo (doc. 1).





PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

B) MODALITA' ORALE

Il segnalante può, in ogni caso ed in alternativa alla superiore modalità scritta, effettuare la segnalazione in modalità orale al Gestore delle segnalazioni.

E' possibile inviare un sms o un messaggio (anche vocale) a mezzo dell'applicazione whatsapp al seguente numero di telefono: 347/4657360.

E' possibile, inoltre, telefonare al suddetto numero nelle giornate di Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

In alternativa, con le suddette modalità è possibile richiedere un appuntamento che verrà fissato entro un tempo ragionevole o nello studio del Gestore della segnalazione o in altro luogo atto a garantire la riservatezza del segnalante e delle altre persone coinvolte.

7. MODALITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Si informa che in caso di ricezione di una segnalazione scritta, essa sarà archiviata all'interno di archivi protetti da misure di sicurezza.

In caso di segnalazione orale, nel caso in cui il segnalante preferisca inviare un messaggio vocale esso sarà conservato all'interno di sistemi informatici atti a garantirne la riservatezza e la conservazione. Mentre, nel caso di telefonata essa potrà essere registrata solo previo consenso espresso del segnalante e nel caso di non registrazione, la sua trasposizione su un resoconto dettagliato e scritto dovrà avvenire solo se il segnalante apporrà la sua sottoscrizione a conferma del contenuto del resoconto.

In caso di richiesta di appuntamento, esso, come detto si svolgerà in luogo idoneo a garantire la riservatezza del segnalante. Detto incontro verrà registrato previo consenso del segnalante e verrà redatto un verbale sottoscritto sia dal Gestore sia dal segnalante. Quest'ultimo dovrà ricevere una copia del verbale sottoscritto.

7.1 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione nelle suddette modalità, il Gestore dovrà rilasciare al recapito del segnalante un AVVISO DI RICEVIMENTO (con numero di protocollazione) atto ad informare che la segnalazione è stata correttamente ricevuta (senza indicazione del recapito il segnalante non potrà ricevere il suddetto avviso di ricevimento).

7.2 PROCEDIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE

a) Procedibilità

Per dar corso al procedimento, il Gestore dovrà, per prima cosa, verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la procedibilità ed ammissibilità della segnalazione.



**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI
EX D.LGS N. 24/2023**

Primo passo è verificare se il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e poi che l'oggetto rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Nel caso in cui il soggetto segnalante non sia legittimato la segnalazione non avrà seguito e sarà dichiarata improcedibile.

Nel caso in cui l'oggetto della segnalazione non sia ricompreso tra quelli previsti dalla normativa Whistleblowing, essa sarà trattata come segnalazione ordinaria con le procedure già adottate a suo tempo dalla società e ne sarà data comunicazione al recapito del segnalante.

b) Ammissibilità

Verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi di procedibilità, il Gestore dovrà valutarne l'ammissibilità come segnalazione Whistleblowing.

A tale fine è NECESSARIO che, nella segnalazione, risultino chiare:

. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e quindi una descrizione dei fatti, i dettagli relativi alle notizie circostanziali e le modalità con le quali il segnalante è venuto a conoscenza di essi;

. le generalità o altri elementi per identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Sarà ritenuta INAMMISSIBILE la segnalazione che:

- sarà priva o carente dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifestamente infondata in riferimento ai fatti oggetto di segnalazione;
- esposizione troppo generica dei fatti tale da renderla incomprensibile;
- produzione di sola documentazione senza una segnalazione vera e propria.

E' consentito al Gestore di richiedere al segnalante chiarimenti o approfondimenti relativi alla segnalazione in caso essa abbia i vizi sopra indicati.

In caso di improcedibilità o inammissibilità la segnalazione verrà archiviata e dovranno essere conservate le motivazioni a supporto.

7.3 ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui la segnalazione risulti procedibile ed ammissibile, il Gestore dovrà, nel rispetto dei principi di tempestività, obiettività, competenza e diligenza professionale, procedere con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive anche rafforzando il sistema di controllo interno.

Egli potrà richiedere l'acquisizione di documenti e procedere all'audizione delle funzioni aziendali coinvolte anche coinvolgendo soggetti specializzati esterni (utilizzando il suo budget per acquisire dette competenze tecniche e professionali) ed avvisare l'Organo di Controllo.



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

In caso di coinvolgimento di audit interni o del coinvolgimento di soggetti esterni il Gestore avrà cura di oscurare qualsiasi riferimento che possa ricondurre al segnalante e sarà tenuto a far firmare a questi ultimi la nomina a Responsabili esterni al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Tutti i soggetti sopra indicati saranno tenuti agli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs 24/2023 e quelli riportati nel M.O.G. adottato ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato e/o dal M.O.G.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento dovranno essere sempre tracciate ed archiviate correttamente.

Una volta completata l'attività di accertamento il Gestore può:

- . archiviare la segnalazione perché infondata motivando le ragioni;
- . dichiarare fondata la segnalazione rivolgendosi agli organi/funzioni interni competenti per le azioni da intraprendere (Organo Amministrativo, Direttore Generale, Organo di Controllo, Ufficio Legale, HR).

In tal Caso il Gestore trasmetterà le risultanze istruttorie a tali organi/uffici assicurandosi che la documentazione trasmessa non contenga riferimenti espliciti o impliciti all'identità del segnalante.

Non compete al Gestore alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuale ed agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti, né emetterà pareri di alcun genere in relazione alla tipologia o entità della sanzione.

N.B. nel caso in cui il Gestore non coincida con l'Organismo di Vigilanza (o un suo membro), quest'ultimo dovrà immediatamente essere avvisato per iscritto dell'avvenuta segnalazione e del suo esito finale, nonché gli dovrà esser trasmesso ogni documento istruttorio, assicurando, anche in questo caso l'anonimizzazione del segnalante.

Le medesime informazioni dovranno essere fornite all'organo di controllo (Sindaco, Collegio Sindacale, Revisore) ove nominato.

7.4 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO DI UNA SEGNALAZIONE FONDATA

Nel caso in cui la segnalazione, dopo la suddetta attività di istruttoria ed accertamento svolta dal Gestore, risultasse fondata, la società adotterà i seguenti provvedimenti, se la condotta illecita di cui alla segnalazione dovesse essere riconducibile a:

- . un dipendente e/o collaboratore, seguirà l'instaurazione di un provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Lavoratore garantendo il contraddittorio tra le parti e tenendo conto dello *status* giudico del soggetto nei cui confronti si procede;



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

- . un fornitore e/o professionista, il CdA provvederà alla risoluzione del rapporto contrattuale in corso, riservandosi eventuali azioni giudiziarie nell'interesse della Società;
- . un membro del CdA, il Gestore trasmetterà le risultanze delle proprie attività istruttorie e di accertamento al Presidente del CdA per le valutazioni e le azioni di sua competenza;
- . Presidente del CdA, il Gestore trasmetterà le sue risultanze all'Organo di Controllo (Sindaco o Collegio Sindacale) che effettuerà le sue valutazioni circa le azioni che la Legge gli consente di intraprendere.

7.5 RISCONTRO AL SEGNALANTE

Entro 3 (tre) mesi dalla segnalazione, dovrà esser dato riscontro al segnalante da parte del Gestore al recapito dichiarato dal segnalante stesso.

Se la sopra indicata attività istruttoria e di accertamento dovesse richiedere un termine superiore ai tre mesi per la sua conclusione, il Gestore dovrà darne comunicazione al segnalante specificando l'attività già svolta e l'attività ancora da svolgere.

In ogni caso dovrà essere comunicato al segnalante l'esito finale dell'istruttoria comunicando alternativamente:

- . l'archiviazione con adeguata motivazione;
- . l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e della sua trasmissione agli organi interni competenti.

8. ULTERIORI COMPITI DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore dovrà sempre avere cura e tener aggiornato il Registro delle Segnalazioni e vi consentirà l'accesso a terzi solo previo consenso dei segnalanti o solo se i terzi abbiano diritto di accedervi per norma di Legge.

Nella sua relazione annuale dovrà render conto all'Organo Amministrativo del numero delle segnalazioni ricevute, del loro stato di avanzamento e/o esito, sempre garantendo l'anonimizzazione del segnalante.

L'organo Amministrativo, l'Organo di Controllo e l'OdV (se soggetto diverso dal Gestore) dovranno sempre tenere costantemente informato il Gestore di tutte le attività svolte in conseguenza alle segnalazioni fondate.

Il Gestore dovrà conservare tutta la documentazione inerente alle segnalazioni ed alla attività conseguentemente svolta non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il gestore dovrà sempre garantire riservatezza sull'identità del segnalante mantenendo il più stretto riserbo sulle segnalazioni non divulgando alcuna informazione abbia appreso in occasione dell'esercizio delle sue funzioni a meno che non lo debba fare per rispetto di norma di Legge.



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

9. SEGNALAZIONI ANONIME

Si fa presente che le segnalazioni anonime non potranno avere un seguito in quanto prive dei requisiti di procedibilità previsti dalla normativa Whistleblowing.

Tuttavia, nel caso in cui le ricezioni anonime siano puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto, tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni.

Nel caso in cui successivamente si scoprisse l'identità del segnalante allo stesso verranno applicate le garanzie e tutele previste per le segnalazioni Whistleblowing.

10 SEGNALAZIONE PRESENTATA A SOGGETTO DIVERSO DAL GESTORE

Si fa presente che nel caso in cui una segnalazione AVENTE ESPLICITA DICITURA: "SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING" dovesse esser stata inviata o ricevuta da persona diversa dal Gestore delle segnalazioni, essa dovrà essere trasmessa entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento al Gestore dandone contestuale notizia al segnalante.

Colui che ha ricevuto per errore tale segnalazione non potrà trattenerne una copia.

11 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI AD ESSO ASSIMILATI

Si rende noto che la società in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs n. 24/2023 garantisce che le segnalazioni Whistleblowing avranno le seguenti tutele garantite al segnalante:

- . obbligo di riservatezza della sua identità;
- . divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti, nei confronti di enti di sua proprietà (o controllo) o nei confronti del facilitatore o di persone aventi con egli uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (il segnalante può indicare tali persone nella segnalazione per aiutare il Gestore nella tutela di tali soggetti);
- . la limitazione della sua responsabilità civile per la rilevazione o diffusione di alcune informazioni protette.

Si precisa che l'identità potrà essere rivelata su espresso consenso del segnalatore.

Nel caso di procedimento disciplinare, l'identità del segnalatore non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione si fonda in tutto sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile al fine del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

della propria identità (quest'ultimo riceverà preventivamente motivate ragioni della necessaria rivelazione dei suoi dati).

11.1 TUTELA CONTRO LE RITORSIONI

Si dà atto e si rende noto che il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione.

Sono compresi tutti i comportamenti avente carattere vessatorio e/o volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore segnalante, in modo da peggiorare la sua situazione lavorativa.

LE eventuali misure sopra citate se prese nei confronti del segnalante sono nulle e l'eventuale licenziamento dà diritto alla reintegra del posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della Legge 300/1970 o dell'art. 2 del D.Lgs 23/2015 in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

12 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali del segnalante, segnalato e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione saranno trattati in conformità alla normativa vigente Reg. UE n. 679/2016 GDPR e D.Lgs n. 196/2003 modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

L'informativa completa e la privacy policy aziendale è consultabile sul sito internet e/o sulla bacheca aziendale.

In ogni caso il segnalante riceverà specifica informativa di trattamento dei dati appositamente redatta per la gestione della sua segnalazione, con indicazione completa delle modalità di gestione, del tempo di raccolta dei dati (comunque non oltre cinque anni), delle finalità del trattamento e dei suoi diritti ex art. 15 del GDPR.

Si precisa che in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del GDPR non ricorrendo né l'uso di nuove tecnologie, né sussistendo particolari rischi per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti, non è stato ritenuto necessario svolgere la Valutazione di Impatto (DPIA).

13 ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

Oltre che con la procedura sopra descritta, è possibile poi effettuare la segnalazione attraverso due ulteriori modalità:

- 1) mediante un canale esterno istituito e gestito dall'ANAC
(per le modalità di segnalazione si invita a consultare il sito web ANAC al seguente indirizzo: [Whistleblowing - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it) ove alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO troverete il seguente [link](#) per accedere al portale nel quale effettuare la segnalazione);
- 2) mediante divulgazione pubblica.



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

N.B. A tutela dei diritti del segnalante e per sua opportuna conoscenza, al fine di evitare che possa incorrere in errori e conseguenti sanzioni disciplinari si rende noto che:

Nelle società che hanno meno di 50 dipendenti ed hanno adottato il Modello di Organizzazione e Gestione 231 (nel prosieguo M.O.G.) è possibile effettuare SOLO segnalazioni utilizzando il canale interno per violazioni del M.O.G. o condotte illecite riguardanti i reati presupposto indicati nel D.Lgs n. 231/2001

Nelle società che hanno almeno 50 dipendenti ed hanno adottato il M.O.G. le violazioni di quest'ultimo e condotte illecite riguardanti i reati presupposto indicati nel D.Lgs n. 231/2001 potranno essere segnalate solo con il canale interno; mentre le violazioni del diritto UE potranno essere segnalate anche con il canale esterno Anac o mediante divulgazione pubblica.

Nelle società che non hanno adottato il M.O.G. ed hanno più di 50 dipendenti o meno ma operano nei settori di cui all'Allegato 1 (vedi il primo paragrafo alla lettera B) le violazioni della normativa UE potranno essere segnalate attraverso il canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.

Negli enti pubblici si possono effettuare le segnalazioni di violazioni di diritto interno o UE con tutti i suddetti canali.

14 QUANDO POSSO UTILIZZARE GLI ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 24/2023 è possibile ricorrere alla segnalazione esterna all'ANAC se:

. nel suo contesto lavorativo non è stata concretamente attuata la presente procedura adottata dalla società;

. la segnalazione non ha avuto seguito (sono scaduti i termini senza aver ricevuto riscontro);

. ha fondati motivi per ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito (ad esempio per conflitto di interesse – coincidenza tra segnalato e Gestore della segnalazione) o subirebbe ritorsioni (N.B: di tali FONDATI MOTIVI DEV'ESSERE FORNITA PROVA ALL'ANAC ALLEGANDO DOCUMENTI O INDICATE CIRCOSTANZE CONCRETE O INFORMAZIONI EFFETTICAMENTE ACQUISIBILI);

. ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (è richiesto un intervento urgente della pubblica autorità).

Si rende noto che è possibile effettuare una segnalazione a mezzo divulgazione pubblica (stampa e/o social media) SOLO se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

. né la segnalazione interna né la successiva (o anche se diretta ed unica) esterna all'ANAC hanno avuto seguito (il segnalante non ha ricevuto riscontro);

. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica SOLO in caso di IMMINESTE O PALESE PERICOLO PER IL PUBBLICO INTERESSE (situazione di emergenza e di pericolo di danno imminente);



**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI
EX D.LGS N. 24/2023**

. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica quando ha FONDATA motivo di ritenere che la segnalazione ESTERNA all'ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni oppure non possa avere efficace seguito ad esempio perché teme che prove possano andar distrutte o è a conoscenza di collusione tra segnalato e colui che all'ANAC riceve la segnalazione (N.B: di tali FONDATI MOTIVI DEV'ESSERE FORNITA PROVA ALLEGANDO DOCUMENTI O INDICATE CIRCOSTANZE CONCRETE O INFORMAZIONI EFFETTICAMENTE ACQUISIBILI).

15 TUTELA DEL SEGNALATO CONTRO SEGNALAZIONI MENDACI, DIFFAMATORIE, CALUNNIOSE

Il soggetto che effettua delle segnalazioni vietate e soprattutto che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose e/o false, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato dev'essere reso edotto che le misure di protezione sopra indicate non possono trovare applicazione in suo favore ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 24/2023 e si espone al risarcimento del danno patito.

Inoltre, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, dev'essere irrogata ad egli apposita sanzione disciplinare.

In tali evenienze il segnalato verrà informato di una segnalazione infondata, mendace, calunniosa a suo carico e potrà presentare al Gestore apposita istanza per conoscere l'identità del segnalante al fine di tutelare i propri diritti in sede giudiziale penale e/o civile.

16 ALLEGATI

All. 1 Modulo di segnalazione illeciti – whistleblowing – DATI DEL SEGNALANTE;

All. 2 Modulo di segnalazione illeciti – whistleblowing – SEGNALAZIONE;

All. 3 Informativa in materia di trattamento dei dati personali in relazione alla segnalazione whistleblowing;

All. 4 Registro delle Segnalazioni.



**ALL. 1 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" -
DATI DEL SEGNALANTE**

Il presente modulo può essere utilizzato dal Soggetto Segnalante per effettuare la segnalazione di una violazione effettiva o potenziale della normativa di riferimento.

Si ricorda che è obbligatoria la compilazione dei campi contraddistinti da "***".

Questo modulo debitamente compilato dev'essere inserito in una busta chiusa (denominata BUSTA 1), quest'ultima DEVE contenere anche la fotocopia di un documento di identità e DEVE contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati firmato di cui all'allegato 3).

Tale busta con il contenuto sopra descritto dovrà essere inserita (unitamente alla busta chiusa contenente l'allegato 2) in una busta chiusa (denominata nel protocollo BUSTA 3) da inviare a mezzo raccomandata a:

RISERVATA al Gestore della segnalazione

Avv. Fabio Bailot

VIA Dogana nr. 23, cap. 33170

Pordenone



**ALL. 1 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" –
DATI DEL SEGNALANTE**

A) DATI DEL SEGNALANTE **

A.1. Cognome e nome

.....

A.2. Data e luogo di nascita

.....

A.3. Indirizzo di residenza e codice fiscale

.....

A.4. Numero di telefono/ indirizzo email

.....

A.5. Unità organizzativa di appartenenza

.....

A.6. Incarico, ruolo e/o mansione del segnalante:

- Lavoratore subordinato di soggetti del settore privato
- Lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato
- Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- Libero professionista/consulente che presta la propria attività presso soggetti del settore privato;
- Volontario/tirocinante che presta la propria attività presso soggetti del settore privato
- Azionista
- Persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato
- Altro



**ALL. 1 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" –
DATI DEL SEGNALANTE**

A.7. Desidero prestare il consenso alla rivelazione dell'identità qualora fosse necessaria*:

- SI
- NO

A.8. Desidero essere ricontattato per eventuali aggiornamenti sull'avanzamento dell'istruttoria ovvero per maggiori informazioni/ dettagli in relazione alla segnalazione effettuata*

- SI
- NO

Se SI, descrivere i canali attraverso cui essere contattati:

.....
.....

Data.....

Firma.....

* La compilazione non è obbligatoria ed è a discrezione del Segnalante. In caso di mancata compilazione (segnalazioni anonime) si raccomanda di fornire il maggior numero di dettagli possibili per la corretta gestione dell'istruttoria in quanto, in caso di segnalazioni anonime cartacee, non conoscendo la tua identità, non sarà possibile contattarti per eventuali chiarimenti in caso di necessità.

La tua segnalazione sarà gestita assicurando la riservatezza dei tuoi dati, di quelli del segnalato e delle informazioni inerenti alle condotte segnalate, nella misura in cui le stesse potrebbero influire sulla tutela dei tuoi dati e conformemente alle disposizioni normative a garanzia degli autori della segnalazione.

Per conoscere finalità e modalità del trattamento di tali dati, nonché i tempi di conservazione degli stessi, ti invitiamo a prendere visione della Policy relativa ai sistemi interni di segnalazione e dell'informativa sul trattamento e protezione dei dati personali di cui all'all. 3 che devi sottoscrivere ed allegare al presente modulo.

	PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023
	ALL. 2 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" - SEGNALAZIONE

Il presente modulo può essere utilizzato dal Soggetto Segnalante per effettuare la segnalazione di una violazione effettiva o potenziale della normativa di riferimento:

Si ricorda che è obbligatoria la compilazione dei campi contraddistinti da "**".

Questo modulo debitamente compilato dev'essere inserito in una busta chiusa (Denominata Busta 2).

Tale busta può contenere anche documenti a corredo della segnalazione).

Tale busta con il contenuto sopra descritto dovrà essere inserita (unitamente alla busta chiusa contenente l'allegato 1) in una busta chiusa (denominata nel protocollo BUSTA 3) da inviare a mezzo raccomandata a:

RISERVATA al Gestore della segnalazione

Avv. Fabio Bailot

VIA Dogana nr. 23, cap. 33170

Pordenone



MODULO PER LE SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING"

A) INFORMAZIONI PRELIMINARI

A.1. Identificare l'Ente in cui si è verificato il fatto:

.....

A.2. A quale area/ufficio dell'azienda si riferisce la segnalazione? *

- Revisore
- Organismo di Vigilanza 231
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Amministrazione
- Avviamento
- Gestione del personale
- Altro (da specificare)

.....
.....

A.3. Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti? *

- SI
- NO

A.4. Se hai già segnalato, chi sono i soggetti che hai coinvolto, in che data hai fatto la segnalazione e quale è stato l'esito? *

.....
.....
.....
.....

A.5 Hai un tuo interesse personale collegato agli atti o ai fatti comunicati? Se sì, quale? *

.....

A.6 Ti sei avvalso di un facilitatore? Se sì chi?

.....



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023

**ALL. 2 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" -
SEGNALAZIONE**



**ALL. 2 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" –
SEGNALAZIONE**

B) COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE

B.1. Chi è la persona o le persone a cui la violazione si riferisce (Es. Nome, Cognome, Qualifica o altra informazione utile all'identificazione)? *

.....
.....

B.2. Quali Società del Gruppo sono coinvolte (compilare solo se la società fa parte di un gruppo)? *

.....
.....

B.3. Indica in quale ambito ricade la circostanza che intendi segnalare. Ad esempio, essa può consistere in un'azione o omissione che, seppure non penalmente rilevante, è potenzialmente in grado di favorire la commissione di un reato? *

- Reati con la Pubblica Amministrazione
- Reati Societari
- Reati Informatici
- Diritto d'autore
- Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro
- Abusi di mercato
- Prevenzione riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Ricettazione
- Privacy
- Processi operativi inerenti attività disciplinate dalla normativa
- Trattamento illecito dei dati
- Reati Ambientali
- Impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare
- Reati Tributari
- Criminalità/reati transnazionali
- Antitrust e pratiche commerciali scorrette
- Danno/frode ai clienti
- Danno/frode alla Società
- Reati in materia di strumenti di pagamento
- Frode in competizioni sportive e scommesse
- Problematiche inerenti il rapporto di lavoro, misure discriminatorie e molestie
- Violazione di divieti/disposizioni aziendali/procedurali
- Violazioni di leggi, regolamenti, codici di condotta e altre violazioni



**ALL. 2 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" -
SEGNALAZIONE**

- Altro (specificare vedi lettere B, B1, B2, B3 e B4 del primo paragrafo del protocollo)

.....
.....

B.4. Descrizione dell'evento (fatto o omissione) che intendi segnalare (descrivi quello che è successo) *

.....
.....
.....
.....
.....

B.5. Quando si è verificato l'evento che intendi segnalare (data/periodo)? *

.....
.....

B.6. Quando sei venuto a conoscenza dei fatti?*

- Nel corso del rapporto giuridico con l'ente o la società
- Quando il rapporto giuridico con l'ente o la società non era ancora iniziato
- Durante il periodo di prova
- Altro.....

B.7. In che luogo si è verificato l'evento che intendi segnalare? *

.....
.....

B.8. Con che modalità sei venuto a conoscenza dell'evento? *

- Ho partecipato al fatto assieme al Segnalato
- Sono una vittima
- Ho assistito di persona
- Mi è stato riferito da un partecipante al fatto assieme al Segnalato, da una persona che ha assistito o da una vittima
- Altro (specificare)

.....
.....



**ALL. 2 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" –
SEGNALAZIONE**

B.9. Ci sono eventuali altri soggetti che possono confermare o riferire altri elementi relativi all'evento? Se sì, quali (Nome, Cognome, Qualifica)?

.....
.....

B.10. Sei a conoscenza dell'eventuale dimensione economica del fatto segnalato? Se sì, sai quantificarla?

.....
.....

B. 11 I fatti segnalati sono oggetto di un contenzioso amministrativo, civile o contabile o un procedimento penale già avviato?

- Sì
- No
- Non so

B.12 Hai documenti da allegare alla segnalazione (cartacei e/o files multimediali)?

- Sì
- No

Se sì elencali qui di seguito:

.....
.....

B.13. Puoi fornirci informazioni aggiuntive?

.....
.....
.....

*Campo obbligatorio

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.



A.L.P.T. - AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL PORTO DI TRIESTE S.R.L.
Società autorizzata ex Art. 17, comma 5, Legge 84/1994

Informativa in materia di trattamento dei dati personali

IN RELAZIONE A SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING

Con la presente informativa la società Agenzia per il lavoro portuale del porto di Trieste s.r.l (di seguito, A.L.P.T s.r.l.) intende fornire tutte le indicazioni previste dall'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali effettuato dall'Ente nell'ambito delle segnalazioni qualificabili come "di whistleblowing" (D.Lgs. 24/2023).

1. Titolare del trattamento e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati personali è A.L.P.T s.r.l, avente sede in Trieste, via Karl Ludwig von Bruck 3, tel. 0406732892, email amministrazione@alpt.it, pec alpt@legalmail.it.

Il Titolare ha istituito l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, che è anche l'*owner* del processo di gestione delle segnalazioni disciplinato dal Protocollo per la gestione delle segnalazioni ex D.lgs. 24/2023 e contattabile all'indirizzo email odvalpt@gmail.com

2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali trattati vengono acquisiti dal Titolare direttamente dal soggetto che, nell'interesse pubblico o dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala presunte violazioni di disposizioni normative (nazionali o dell'UE) commesse nell'ambito della stessa A.L.P.T s.r.l e delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo o rapporto di lavoro, tirocinio servizio o fornitura con il medesimo Titolare. I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati; i dati si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte o menzionate nella segnalazione. I dati personali vengono trattati dal Titolare allo scopo di ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, il Titolare svolge le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive all'interno dell'organizzazione ed intraprendere le più opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

3. Basi giuridiche del trattamento

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (sono tali, ad esempio, il nome, il cognome, il ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (sono tali le tipologie di dati elencate dall'art. 9 GDPR: ad esempio, i dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

A.L.P.T. S.r.l.

Partita IVA e Cod. Fisc. 01282010329 - C.C.I.A.A. di Trieste n° 138243 - Tel. +39 040.6732892 - Fax +39 040.6732977

Sede Legale: Via Karl Ludwig Von Bruck, 3 - 34144 Trieste (TS)

Sede Operativa: Punto Franco Nuovo - Palazzina ex CULP snc - ufficio U31 - 34123 Trieste (TS)

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 150.000,00

amministrazione@alpt.it - alpt@legalmail.it



A.L.P.T. - AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL PORTO DI TRIESTE S.R.L.
Società autorizzata ex Art. 17, comma 5, Legge 84/1994

Tenuto conto della normativa di riferimento e, in particolare, del D.Lgs. 24/2023, si precisa che:

- il trattamento dei dati “comuni” fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. *c*) del GDPR), nonché sull’esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al Titolare (art. 6, par. 1, lett. *e*) del GDPR);
- il trattamento di dati “particolari” fonda sull’assolvimento di obblighi e sull’esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell’Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. *b*), GDPR), nonché sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge al Titolare (art. 9, par. 2, lett. *g*), GDPR), in ragione dell’art. 2-sexies lett. *dd*) del D.lgs. 196/2003; nonché (a seconda della tipologia di segnalazione) sulla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par. 2, lett. *f*), GDPR);

il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 10 GDPR,

- fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. *c*), GDPR) e sull’esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al Titolare (art. 6, par. 1, lett. *e*), GDPR), in ragione dell’art. 2-octies lett. *a*) del D.lgs. 196/2003.

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento

A tutela del segnalante, unicamente il destinatario della segnalazione, può conoscere l’identità dei segnalanti laddove si siano identificati.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all’interno dell’organizzazione del Titolare, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà rivelata l’identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l’identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente designati al trattamento, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all’art. 331 del Codice di procedura penale. I dati potrebbero essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dal Titolare quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di manutenzione e di conduzione applicativa del sistema di gestione delle segnalazioni;
- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’organizzazione, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale
- consulenti (organizzazione, Contenzioso, Studi Legali, ecc.)

Tali soggetti hanno facoltà di ricorrere ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento, operanti nei medesimi ambiti.

5. Destinatari dei dati personali

I dati personali del segnalante, delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, possono essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti, all’ANAC e all’Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento. Alla segnalazione e all’identità del segnalante non è possibile accedere né a mezzo accesso documentale, né a mezzo accesso civico generalizzato.

Nell’ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l’identità del segnalante sarà

A.L.P.T. S.r.l.

Partita IVA e Cod. Fisc. 01282010329 - C.C.I.A.A. di Trieste n° 138243 - Tel. +39 040.6732892 - Fax +39 040.6732977

Sede Legale: Via Karl Ludwig Von Bruck, 3 - 34144 Trieste (TS)

Sede Operativa: Punto Franco Nuovo - Palazzina ex CULP snc - ufficio U31 - 34123 Trieste (TS)

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 150.000,00

amministrazione@alpt.it - alpt@legalmail.it



A.L.P.T. - AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL PORTO DI TRIESTE S.R.L.
Società autorizzata ex Art. 17, comma 5, Legge 84/1994

coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p., il quale prevede

l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari sino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tali indagini; nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non sarà rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria, dopodiché potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso; nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo previo rilascio da parte del segnalante di apposito, libero e informato consenso (cfr. punto della presente informativa).

6. Periodo di conservazione dei dati

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs 24/2023, i dati saranno trattati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento (individuato per legge in 90 giorni) quindi conservati per 5 anni dalla comunicazione dell'esito della procedura, oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

7. Diritti

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce a ciascun Interessato diversi diritti che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se A.L.P.T s.r.l ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento

Per quanto attiene invece al diritto alla portabilità dei dati personali, si avvisa sin d'ora che non sussistono i presupposti indicati dall'art. 20, par. 1 del GDPR e che, di conseguenza, tale diritto non è esercitabile.

Per ricevere maggiori informazioni sui diritti degli Interessati, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare, al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali; l'Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo alla medesima Autorità garante, secondo le modalità che può reperire sul sito <https://www.garanteprivacy.it/>

In caso di acquisizione di consenso del segnalante alla rivelazione dell'identità nell'ambito di procedimenti disciplinari (cfr. punto 5, ultimo capoverso, della presente informativa), il segnalante avrà anche il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato primadella revoca.

Se a voler esercitare i diritti è un soggetto diverso dal segnalante, si precisa che, ai sensi dell'art. 2-undecies, comma

A.L.P.T. S.r.l.

Partita IVA e Cod. Fisc. 01282010329 - C.C.I.A.A. di Trieste n° 138243 - Tel. +39 040.6732892 - Fax +39 040.6732977

Sede Legale: Via Karl Ludwig Von Bruck, 3 - 34144 Trieste (TS)

Sede Operativa: Punto Franco Nuovo - Palazzina ex CULP snc - ufficio U31 - 34123 Trieste (TS)

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 150.000,00

amministrazione@alpt.it - alpt@legalmail.it



A.L.P.T. - AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL PORTO DI TRIESTE S.R.L.
Società autorizzata ex Art. 17, comma 5, Legge 84/1994

1, lett. f) del D.Lgs. 196/2003, i diritti di cui sopra non possono essere esercitati – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura

necessaria e proporzionata – con richiesta al Titolare del trattamento o con Reclamo all’Autorità garante qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio alla riservatezza dell’identità del segnalante. In tali casi, l’Interessato ha comunque facoltà di rivolgersi all’Autorità garante, affinché quest’ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall’articolo 160 del D.Lgs. 196/2003.

Essendo stato informato dell’identità del Titolare del Trattamento dei dati, della misura, delle modalità con le quali il trattamento avviene e per quali finalità, anche per i miei dati particolari. Avendo compreso tutti i miei diritti, tra i quali, il diritto di revoca, acconsento con la sottoscrizione del presente modulo al trattamento dei dati personali e particolari e/o giudiziari secondo le modalità ed i limiti di cui alla presente informativa.

Letto Firmato e sottoscritto

luogo _____, data _____

firma _____

A.L.P.T. S.r.l.

Partita IVA e Cod. Fisc. 01282010329 - C.C.I.A.A. di Trieste n° 138243 - Tel. +39 040.6732892 - Fax +39 040.6732977

Sede Legale: Via Karl Ludwig Von Bruck, 3 - 34144 Trieste (TS)

Sede Operativa: Punto Franco Nuovo - Palazzina ex CULP snc - ufficio U31 - 34123 Trieste (TS)

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 150.000,00

amministrazione@alpt.it - alpt@legalmail.it